

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. IV - Dicembre 2005

12

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

- Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 1° dicembre 2005 n. 4830, *sui limiti del potere di chiedere informazioni ai fornitori esteri degli operatori del gas* 3826
- Tar Liguria, Sez. II, 20 dicembre 2005 n. 1774, *sugli atti amministrativi confermativi* 3872
- Tar Toscana, Sez. II, 7 gennaio 2006 n. 8271, *sull'incidenza delle sopravvenienze sul giudicato e sulla pretesa all'assunzione di un vincitore di concorso dopo il venir meno del blocco delle assunzioni previsto da legge* 3900
- Tar Abruzzo, Pescara, 13 dicembre 2005 n. 855, *sul diritto al risarcimento dei danni alla luce dell'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 in relazione all'annullamento, per difetto di motivazione, di un diniego di concessione edilizia* 4040
- Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 13 dicembre 2005 n. 2422, *sulla giurisdizione esclusiva del g.o. in caso di controversia relativa all'attribuzione degli incarichi professionali di progettazione assegnati in base a criteri di natura fiduciaria* 4149



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Gli eventuali mutamenti di giurisdizione sono rilevanti anche rispetto ai processi pendenti, quando attribuiscono la giurisdizione proprio al giudice davanti al quale il processo si trova, e ciò proprio al fine di evitare che i processi, iniziati davanti a giudice che era privo di giurisdizione, debbano chiudersi senza pronuncia sul merito, quando allo stesso giudice la giurisdizione è poi attribuita dalla norma sopravvenuta (2).

La formula « rapporti individuali di utenza » — utilizzata dalla norma ex art. 33, d.lg. n. 80 del 1998 per identificare i rapporti esulanti dalla giurisdizione amministrativa esclusiva — deve essere riferita alle relazioni giuridiche nascenti da una negoziazione individuale, mentre l'espressione « soggetti privati » attinge allo strumento giuridico che è fonte del rapporto individuale; se lo strumento non è di natura amministrativa ed è invece di diritto privato, il rapporto individuale rientra nell'esclusione, senza che rilevi la natura pubblicistica o privatistica dell'utente.

Poiché il rapporto fra il paziente-utente ed il Servizio sanitario relativamente alle prestazioni da quest'ultimo fornite nasce di volta in volta per effetto di negoziazione individuale (o comunque da « contatto sociale » individuale), e da fonte contrattuale o latamente contrattuale riconducibile all'art. 1173 c.c., i giudizi promossi da singoli utenti del Servizio suddetto per ottenere le prestazioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto devono farsi rientrare nella categoria sottratta alla giurisdizione esclusiva, con la conseguente applicabilità degli ordinari criteri di riparto.

La declaratoria del difetto di giurisdizione dopo analoga decisione di altro giudice non ha come conseguenza necessaria la denuncia di un conflitto negativo di giurisdizione, in specie quando le decisioni si fondano razione temporis su normative differenti nonché in considerazione del fatto che il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del merito che si limiti a pronunciare sulla sola giurisdizione non fa stato al di fuori del processo in cui è resa, apparendo pertanto ipotizzabile la riproposizione della medesima domanda dinanzi al primo giudice (ordinario nella specie).

(1) Cfr. Cass., sez. un., 24 aprile 2002 n. 6043, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 719.

(2) Cfr. fra le altre Cass., sez. un., 27 luglio 1999 n. 516, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1731.

1653 - Sez. II — *10 dicembre 2005 — Pres. Arosio — Est. Grauso — Soc. O. (avv. Alpagotti, Azzalini, Marconi) c. Comune di Sanremo (avv. Borea, Fadda, Vota).

[1608/264] Comuni e province - Consiglio comunale e provinciale - Competenze - Approvazione progetti ex art. 1, l. n. 1 del 1978 - Opere pubbliche - Varianti - Irrilevanza.

(L. 3 gennaio 1978 n. 1, art. 1).

[1608/264] Comuni e province - Consiglio comunale e provinciale - Competenze - Approvazione progetti opere pubbliche - Riparto - Variante - Competenza consiliare.

[3972/780] Giustizia amministrativa - Decisione - Di accoglimento - Incompetenza - Annullamento progetto lavori pubblici - Conseguenze su atti conseguenti - Fattispecie.

Le disposizioni di cui all'art. 1 comma 5, l. n. 1 del 1978 — abrogate dall'art. 136 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 con decorrenza dal 30 giugno 2003, secondo quanto previsto dall'art. 3, d.l. n. 122 del 2002 convertito in l. n. 185 del 2002, e pertanto applicabili razione temporis alla fattispecie ante 30 giugno 2003 — presuppongono che l'approvazione del progetto preliminare di opere pubbliche competa sempre al Consiglio comunale (alla Giunta competendo invece l'approvazione del progetto definitivo), sia che tale approvazione implichi l'adozione di una variante agli strumenti urbanistici vigenti, sia che non ricorra la necessità di varianti.

In base al riparto di competenze dettate dall'ordinamento degli enti locali, se la limitazione della competenza consiliare ai piani urbanistici e relative deroghe sembra consentire in linea di principio alla Giunta la possibilità di approvare progetti preliminari di opere, nel caso in cui questi ultimi comportino variante agli strumenti urbanistici torna ad operare la riserva di competenza espressamente attribuita al Consiglio.

In caso di accoglimento del ricorso per vizio di incompetenza della delibera di approvazione del progetto preliminare, l'annullamento conseguente travolge tutti gli ulteriori atti ad essa successivi, tra cui la revoca della concessione di suolo pubblico (con la relativa intimazione di sgombero dell'area occupata), laddove, si tratti di atti che, per quanto astrattamente configurabili come autonomi, in concreto rinviengano la propria sola ed unica causa nell'approvazione del progetto dei lavori.

(*) Il testo della decisione è in www.giuffre.it/riviste/foro

1771 - Sez. II — 20 dicembre 2005 — Pres. Arosio — Est. Morbelli — Provincia di Genova (avv. Giovanetti, Manzone, Scaglia) c. E. (avv. Dalessio Clementi) e altro (n.c.).

[3936/240] Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Servizi pubblici - Controversia patrimoniale fra gestore ed ente pubblico - Giurisdizione esclusiva g.a. - Esclusione.

[3936/240] Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Criteri di riparto - Illegittimità costituzionale - Effetti immediati - Art. 5 c.p.c. - Esclusione - Limiti - Individuazione. (Art. 5 c.p.c.).

La controversia che ha per oggetto la quantificazione dei rapporti intercorsi tra il gestore del servizio e l'ente pubblico ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. b) e e), d.lg. n. 80 del 1998 esuli dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo così come risultante dalla pronuncia della C. cost., n. 204 del 2004.

Il principio enunciato dall'art. 5 c.p.c. non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto l'efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale preclude che la norma dichiarata illegittima possa essere assunta a canone di validazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità, salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della sentenza.

1774 - Sez. II — *20 dicembre 2005 — Pres. Arosio — Est. Morbelli — Soc. I. (avv. Marson, Quaglia) c. Soc. A. (avv. Inglese), Ministero infrastrutture e trasporti (Avv. Stato), Soc. I. (avv. Bormioli) e altro (n.c.).

[828/264] Atto amministrativo - Confermativo - Elementi - Propria e impropria - Individuazione.

[828/264] Atto amministrativo - Confermativo - Confermativo - Differenza - Nuova istruttoria.

[828/264] Atto amministrativo - Confermativo - Confermativo - Pubbliche gare - Prevalenza dell'atto confermativo.

[6972/228] Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Gara - Esclusione per condanna ex art. 75, d.P.R. n. 554 del 1999 - Discrezionalità monofasica.

(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75).

[6972/228] Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Gara - Esclusione per condanna ex art. 75, d.P.R. n. 554 del 1999 - Valutazione - Elementi.

(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75).

[6972/228] Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Gara - Esclusione per condanna ex art. 75, d.P.R. n. 554 del 1999 - Reati - Numerus clausus - Esclusione - Conseguenze.

(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75).

[6972/228] Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Gara - Ammissione - Motivazione - Necessità - Esclusione.

[6972/228] Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Gara - Ammissione - Motivazione - Necessità - Esclusione - Sindacabilità giurisdizionale - Sussiste.

[6972/228] Pubblica amministrazione - Contratti della p.a. - Gara - Esclusione per condanna ex art. 75, d.P.R. n. 554 del 1999 - Moralità e affidabilità - Elementi - Individuazione.

(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 75).